



COMUNICATO UFFICIALE N.330

330/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 31 Maggio 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Adolfo Javier SALAS/A.S.D.PESCARA

La Commissione Accordi Economici nella vertenza proposta dal calciatore Adolfo Javier Salas contro la società A.S.D. Pescara:

- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018, mancante delle pagine n° 4 e 6;
- esaminati i documenti di causa;
- sentite nell'udienza del 31 maggio 2018 per il reclamante l'Avv. Priscilla Palombi e per la Società il Dott. Giuseppe Tambone;
- ritenuto che l'eccezione relativa all'asserita difformità delle sottoscrizioni apposte nel reclamo e nel conferimento del mandato da parte del calciatore, che la Società assume di aver dedotto nella pagina 2 della memoria difensiva e di cui ha argomentato in udienza, oltre ad apparire per tale motivo inesistente prima ancora che inammissibile, comunque non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a conferirle il *fumus* necessario e sufficiente per la rimessione della questione agli organi di indagine federale;
- ritenuto che, nel prevedere l'impegno ad erogare la somma annua "*in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento*", l'accordo economico sottoscritto dalle parti vincoli la Società medesima al pagamento di ciascuna rata alla scadenza mensile sicché l'adempimento dell'obbligazione può esigersi da parte del calciatore in occasione di ciascuna scadenza mensile e non già solo alla data del 30 giugno 2018, secondo la diversa interpretazione fornita dalla Società, che invero non appare conforme neanche ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.;

- ritenuto altresì che, a seguito dello svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara a seguito dell'esclusione della stessa dal Campionato Nazionale di Serie A e dal Campionato Nazionale Under 19 per rinuncia (vedi Comunicati Ufficiali n. 754 e n. 835 della corrente stagione sportiva), la Società stessa debba comunque ritenersi decaduta dall'eventuale beneficio del termine anche per le rate con originaria scadenza successiva alla proposizione del reclamo e fino al 30 giugno 2018, che sono dunque allo stato esigibili;
- considerato che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione dell'azione, laddove peraltro ai sensi dell'art. 1219, comma 2 n. 3 cod. civ la costituzione in mora non è necessaria quando il termine è scaduto, come nella specie in ragione delle argomentazioni del precedente paragrafo;
- ritenuto che, quanto all'eccezione della Società relativa alla *"limitazione di potestas iudicandi"* della C.A.E in relazione al limite di importo di Euro 28.158,00 di cui al comma 6 dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., nel prevedere al comma 7 che: *"In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice."*, l'art. 94 ter delle N.O.I.F non precluda la possibilità di indicare nell'accordo economico – peraltro redatto sul modello federale – un unico importo totale comprensivo sia dell'importo annuo lordo sia dell'indennità e che, ove tale importo totale sia superiore alla soglia di Euro 28.158,00, la quota parte eccedente tale soglia debba intendersi implicitamente imputabile all'indennità prevista dal precitato comma 7, secondo un'interpretazione dell'accordo conforme ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. e, in particolare, avuto riguardo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
- ritenuto che, quanto all'eccezione della Società relativa al presunto tesseramento del calciatore Adolfo Javier Salas con il Club Colonial, la Commissione ha avuto accesso agli archivi della FIGC ed in effetti risulta che il giocatore ha sottoscritto un accordo economico con una Società appartenente alla Federazione del Paraguay a decorrere dal 15/05/2018 e che tuttavia non risulta alcun accordo economico, né la Società ha prodotto documenti idonei a provare ciò, in virtù del quale il reclamante percepisca compensi di sorta in forza di tale nuovo tesseramento.
- ritenuto infine che le considerazioni svolte nel merito dalla Società non propongono alcuna causa di estinzione neanche parziale dell'obbligazione di pagamento verso il calciatore e che la misura del pagamento dovuto è indicata in modo inequivoco nell'accordo del 3.07.2017, rispetto al quale nessun elemento in fatto né in diritto consente a questa Commissione di rimodulare l'importo complessivamente azionabile dal calciatore nel senso "riduttivo" indicato dalla Società sulla base delle vicende avverse narrate nella memoria difensiva, il che darebbe luogo ad una inammissibile modifica della volontà espressa dalle parti negli accordi medesimi;
- ritenuto che le somme previste nell'accordo economico debbano essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig.Adolfo Javier Salas della somma di €.29.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione

dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Ricardo Feliciano CAPUTO/A.S.D.PESCARA

La Commissione Accordi Economici nella vertenza proposta dal calciatore Ricardo Feliciano Caputo contro la società A.S.D. Pescara:

- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante letto il reclamo;
- presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018;
- esaminati i documenti di causa;
- sentite nell'udienza del 31 maggio 2018 per il reclamante l'Avv. Priscilla Palombi e per la Società il Dott. Giuseppe Tambone;
- ritenuto che l'eccezione relativa all'asserita difformità delle sottoscrizioni apposte nel reclamo e nel conferimento del mandato da parte del calciatore, che la Società assume di aver dedotto nella pagina 2 della memoria difensiva e di cui ha argomentato in udienza, oltre ad apparire per tale motivo inesistente prima ancora che inammissibile, comunque non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a conferirle il *fumus* necessario e sufficiente per la rimessione della questione agli organi di indagine federale;
- ritenuto che, nel prevedere l'impegno ad erogare la somma annua *"in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento"*, l'accordo economico sottoscritto dalle parti vincoli la Società medesima al pagamento di ciascuna rata alla scadenza mensile sicché l'adempimento dell'obbligazione può esigersi da parte del calciatore in occasione di ciascuna scadenza mensile e non già solo alla data del 30 giugno 2018, secondo la diversa interpretazione fornita dalla Società, che invero non appare conforme neanche ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.;
- ritenuto altresì che, a seguito dello svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara a seguito dell'esclusione della stessa dal Campionato Nazionale di Serie A e dal Campionato Nazionale Under 19 per rinuncia (vedi Comunicati Ufficiali n. 754 e n. 835 della corrente stagione sportiva), la Società stessa debba comunque ritenersi decaduta dall'eventuale beneficio del termine anche per le rate con originaria scadenza successiva alla proposizione del reclamo e fino al 30 giugno 2018, che sono dunque allo stato esigibili;
- considerato che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione dell'azione, laddove peraltro ai sensi dell'art. 1219, comma 2 n. 3 cod. civ la costituzione in mora non è necessaria quando il termine è scaduto, come nella specie in ragione delle argomentazioni del precedente paragrafo;
- ritenuto che, quanto all'eccezione della Società relativa alla *"limitazione di potestas iudicandi"* della C.A.E in relazione al limite di importo di Euro 28.158,00 di cui al comma 6 dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., nel prevedere al comma 7 che: *"In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le*

calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice.”, l'art. 94 ter delle N.O.I.F non precluda la possibilità di indicare nell'accordo economico – peraltro redatto sul modello federale – un unico importo totale comprensivo sia dell'importo annuo lordo sia dell'indennità e che, ove tale importo totale sia superiore alla soglia di Euro 28.158,00, la quota parte eccedente tale soglia debba intendersi implicitamente imputabile all'indennità prevista dal precitato comma 7, secondo un'interpretazione dell'accordo conforme ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. e, in particolare, avuto riguardo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.

- ritenuto infine che le considerazioni svolte nel merito dalla Società non propongono alcuna causa di estinzione neanche parziale dell'obbligazione di pagamento verso il calciatore e che la misura del pagamento dovuto è indicata in modo inequivoco nell'accordo del 14/04/2017 ed in quello successivo con decorrenza dal 12/12/2017, rispetto al quale nessun elemento in fatto né in diritto consente a questa Commissione di rimodulare l'importo complessivamente azionabile dal calciatore nel senso "riduttivo" indicato dalla Società sulla base delle vicende avverse narrate nella memoria difensiva, il che darebbe luogo ad una inammissibile modifica della volontà espressa dalle parti negli accordi medesimi;
- ritenuto che le somme previste nell'accordo economico debbano essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig. Ricardo Feliciano Caputo della somma di €.21.904,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ERCOLESSI/A.S.D.PESCARA

La Commissione Accordi Economici nella vertenza proposta dal calciatore Marco Ercolessi contro la società A.S.D. Pescara:

- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata contestualmente via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018, mancante della pagina n° 2;
- esaminati i documenti di causa;

- sentite nell'udienza del 31 maggio 2018 per il reclamante l'Avv. Priscilla Palombi e per la Società il Dott. Giuseppe Tambone;
- ritenuto che l'eccezione relativa all'asserita difformità delle sottoscrizioni apposte nel reclamo e nel conferimento del mandato da parte del calciatore, che la Società assume di aver dedotto nella mancante pagina 2 della memoria difensiva e di cui ha argomentato in udienza, oltre ad apparire per tale motivo inesistente prima ancora che inammissibile, comunque non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a conferirle il *fumus* necessario e sufficiente per la rimessione della questione agli organi di indagine federale;
- ritenuto che, nel prevedere l'impegno ad erogare la somma annua *"in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento"*, l'accordo economico sottoscritto dalle parti vincoli la Società medesima al pagamento di ciascuna rata alla scadenza mensile sicché l'adempimento dell'obbligazione può esigersi da parte del calciatore in occasione di ciascuna scadenza mensile e non già solo alla data del 30 giugno 2018, secondo la diversa interpretazione fornita dalla Società, che invero non appare conforme neanche ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.;
- ritenuto altresì che, a seguito dello svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara a seguito dell'esclusione della stessa dal Campionato Nazionale di Serie A e dal Campionato Nazionale Under 19 per rinuncia (vedi Comunicati Ufficiali n. 754 e n. 835 della corrente stagione sportiva), la Società stessa debba comunque ritenersi decaduta dall'eventuale beneficio del termine anche per le rate con originaria scadenza successiva alla proposizione del reclamo e fino al 30 giugno 2018, che sono dunque allo stato esigibili;
- considerato che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione dell'azione, laddove peraltro ai sensi dell'art. 1219, comma 2 n. 3 cod. civ la costituzione in mora non è necessaria quando il termine è scaduto, come nella specie in ragione delle argomentazioni del precedente paragrafo;
- ritenuto che, quanto all'eccezione della Società relativa alla *"limitazione di potestas iudicandi"* della C.A.E in relazione al limite di importo di Euro 28.158,00 di cui al comma 6 dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., nel prevedere al comma 7 che: *"In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice."*, l'art. 94 ter delle N.O.I.F non precluda la possibilità di indicare nell'accordo economico – peraltro redatto sul modello federale – un unico importo totale comprensivo sia dell'importo annuo lordo sia dell'indennità e che, ove tale importo totale sia superiore alla soglia di Euro 28.158,00, la quota parte eccedente tale soglia debba intendersi implicitamente imputabile all'indennità prevista dal precitato comma 7, secondo un'interpretazione dell'accordo conforme ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e

seguenti c.c. e, in particolare, avuto riguardo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto

- ritenuto infine che le considerazioni svolte nel merito dalla Società non propongono alcuna causa di estinzione neanche parziale dell'obbligazione di pagamento verso il calciatore e che la misura del pagamento dovuto è indicata in modo inequivoco nell'accordo del 25.07.2017 ed in quello successivo con decorrenza dal 17.01.2018, rispetto al quale nessuna elemento in fatto né in diritto consente a questa Commissione di rimodulare l'importo complessivamente azionabile dal calciatore nel senso "riduttivo" indicato dalla Società sulla base delle vicende avverse narrate nella memoria difensiva, il che darebbe luogo ad una inammissibile modifica della volontà espressa dalle parti negli accordi medesimi;
- ritenuto che le somme previste nell'accordo economico debbano essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig.Marco Ercolessi della somma di €.66.914,33. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CANAL/A.S.D.PESCARA

La Commissione Accordi Economici nella vertenza proposta dal calciatore Mauro Canal contro la società A.S.D. Pescara:

- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018;
- esaminati i documenti di causa;
- sentite nell'udienza del 31 maggio 2018 per il reclamante l'Avv. Priscilla Palombi e per la Società il Dott. Giuseppe Tambone;
- ritenuto che l'eccezione relativa all'asserita difformità delle sottoscrizioni apposte nel reclamo e nel conferimento del mandato da parte del calciatore, che la Società assume di aver dedotto nella pagina 2 della memoria difensiva e di cui ha argomentato in udienza, oltre ad apparire per tale motivo inesistente prima ancora che inammissibile, comunque non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a conferirle il *fumus* necessario e sufficiente per la rimessione della questione agli organi di indagine federale;

- ritenuto che, nel prevedere l'impegno ad erogare la somma annua *"in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento"*, l'accordo economico sottoscritto dalle parti vincoli la Società medesima al pagamento di ciascuna rata alla scadenza mensile sicché l'adempimento dell'obbligazione può esigersi da parte del calciatore in occasione di ciascuna scadenza mensile e non già solo alla data del 30 giugno 2018, secondo la diversa interpretazione fornita dalla Società, che invero non appare conforme neanche ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.;
- ritenuto altresì che, a seguito dello svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara a seguito dell'esclusione della stessa dal Campionato Nazionale di Serie A e dal Campionato Nazionale Under 19 per rinuncia (vedi Comunicati Ufficiali n. 754 e n. 835 della corrente stagione sportiva), la Società stessa debba comunque ritenersi decaduta dall'eventuale beneficio del termine anche per le rate con originaria scadenza successiva alla proposizione del reclamo e fino al 30 giugno 2018, che sono dunque allo stato esigibili;
- considerato che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione dell'azione, laddove peraltro ai sensi dell'art. 1219, comma 2 n. 3 cod. civ la costituzione in mora non è necessaria quando il termine è scaduto, come nella specie in ragione delle argomentazioni del precedente paragrafo;
- ritenuto che, quanto all'eccezione della Società relativa alla *"limitazione di potestas iudicandi"* della C.A.E in relazione al limite di importo di Euro 28.158,00 di cui al comma 6 dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., nel prevedere al comma 7 che: *"In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali e le calciatrici tesserate per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice."*, l'art. 94 ter delle N.O.I.F non precluda la possibilità di indicare nell'accordo economico – peraltro redatto sul modello federale – un unico importo totale comprensivo sia dell'importo annuo lordo sia dell'indennità e che, ove tale importo totale sia superiore alla soglia di Euro 28.158,00, la quota parte eccedente tale soglia debba intendersi implicitamente imputabile all'indennità prevista dal precitato comma 7, secondo un'interpretazione dell'accordo conforme ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. e, in particolare, avuto riguardo al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
- ritenuto infine che le considerazioni svolte nel merito dalla Società non propongono alcuna causa di estinzione neanche parziale dell'obbligazione di pagamento verso il calciatore e che la misura del pagamento dovuto è indicata in modo inequivoco nell'accordo del 04.07.2016, rispetto al quale nessun elemento in fatto né in diritto consente a questa Commissione di rimodulare l'importo complessivamente azionabile dal calciatore nel senso "riduttivo" indicato dalla Società sulla base delle vicende avverse narrate nella memoria difensiva, il che darebbe luogo ad una inammissibile modifica della volontà espressa dalle parti negli accordi medesimi;

- ritenuto che le somme previste nell'accordo economico debbano essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig. Mauro Canal della somma di €.41.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Pave MUDRONJA/A.S.D.PESCARA

La Commissione Accordi Economici nella vertenza proposta dal calciatore Pave Mudronja contro la società A.S.D. Pescara:

- letto il reclamo;
- letta la memoria della Società, datata 29.04.2018 e inviata contestualmente via p.e.c. alla C.A.E. e al reclamante presso il domicilio digitale dell'Avv. Priscilla Palombi in data 30.04.2018;
- esaminati i documenti di causa;
- sentite nell'udienza del 31 maggio 2018 per il reclamante l'Avv. Priscilla Palombi e per la Società il Dott. Giuseppe Tambone;
- ritenuto che l'eccezione proposta dalla Società in ordine all'asserita difformità delle sottoscrizioni apposte nel reclamo e nel conferimento del mandato da parte del calciatore non è supportata da alcun elemento probatorio idoneo a conferirle il *fumus* necessario e sufficiente per la rimessione della questione agli organi di indagine federale;
- ritenuto che, nel prevedere l'impegno ad erogare la somma annua "*in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento*", l'accordo economico sottoscritto dalle parti vincoli la Società medesima al pagamento di ciascuna rata alla scadenza mensile sicché l'adempimento dell'obbligazione può esigersi da parte del calciatore in occasione di ciascuna scadenza mensile e non già solo alla data del 30 giugno 2018, secondo la diversa interpretazione fornita dalla Società, che invero non appare conforme neanche ai canoni generali civilistici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.;
- ritenuto altresì che, a seguito dello svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara a seguito dell'esclusione della stessa dal Campionato Nazionale di Serie A e dal Campionato Nazionale Under 19 per rinuncia (vedi Comunicati Ufficiali n. 754 e n. 835 della corrente stagione sportiva), la Società stessa debba comunque ritenersi decaduta dall'eventuale beneficio del termine anche per le rate con originaria scadenza successiva alla proposizione del reclamo e fino al 30 giugno 2018, che sono dunque allo stato esigibili;
- considerato infine che nessuna norma federale individua nell'atto di costituzione in mora della Società da parte del calciatore una condizione dell'azione, laddove peraltro ai sensi dell'art. 1219,

comma 2 n. 3 cod. civ la costituzione in mora non è necessaria quando il termine è scaduto, come nella specie in ragione delle argomentazioni del precedente paragrafo;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig. Pave Mudronja della somma di €.7.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Maximiliano Dan RESCIA/A.S.D.PESCARA

Il calciatore Maxmiliano Dan RESCIA con il Ricorso proposto, ha esposto che:

- in data 18.08.2017, ai sensi dell'art. 94-ter punto 7 delle NOIF, ha sottoscritto con la ASD Pescara calcio a 5, un accordo economico, regolarmente depositato presso la Divisione competente, in forza del quale la società, a fronte delle prestazioni sportive fornite dal Ricorrente, si obbligava a corrispondere per la stagione sportiva 2017/2018 un compenso annuo lordo pari ad euro 90.525,00 e per la stagione sportiva 2018/2019 un compenso annuo lordo pari ad euro 90.525,00;
- successivamente, le parti, con decorrenza 12.12.2017, sottoscrivevano un nuovo accordo economico, depositato in data 13.12.2017, che prevedeva, per il residuo della stagione sportiva 2017/2018, il versamento della somma complessiva pari ad euro 69.170,00;
- la società risultava, pertanto, debitrice dei seguenti importi specificati:
 - A) accordo economico del 18.08.2017, fino alla data dell'11.12.2017, euro 34.165,74;
 - B) accordo economico del 12.12.2017, sino al 30.06.2018 – termine stagione –, euro 69.170,00;
 - C) alla data del 26.03.2018 la società aveva corrisposto solo la somma di euro 20.500,00; per un totale complessivo di euro 82.835,74 per rate mensili scadute alla data del 26.03.2018 ed a scadere di cui richiedeva la corresponsione.

La Resistente, A.S.D. Pescara calcio a 5, ha prodotto le proprie Controdeduzioni rappresentando che:

- QUESTIONE PRELIMINARE

Rileva l'evidente difformità delle sottoscrizioni apposte nell'atto di Ricorso e nel documento di conferimento di mandato da parte del calciatore interessato ed eventuale rischio di apocriefa di una delle due che, se accertata, renderebbe invalido l'atto di Ricorso. Richiede la perizia grafica

- I. QUESTIONI DI DIRITTO

A. SULL'INADEMPIMENTO

Evidenza che, tenuto conto dell'accordo economico, il saldo delle spettanze in favore del calciatore debba essere erogato in *"dieci rate di pari importo entro la stagione di riferimento"* ovvero entro il 30 giugno 2018 non essendo possibile individuare un inizio dell'obbligo di adempimento né tantomeno successive fasi intermedie. Pertanto, solo il giorno successivo al 30 giugno 2018 potrebbe essere imputato l'inadempimento.

B. ADEMPIMENTO FUTURO

La CAE non può pronunciarsi sulle rate a scadere in quanto inadempimento ancora da venire.

C. OBBLIGO DI MESSA IN MORA

In virtù della indeterminabilità dell'inizio dell'obbligo di adempimento posto a suo carico, evidenza che il Ricorrente avrebbe dovuto anticipare l'atto di *"reclamo alla Commissione Accordi Economici"* con il rituale atto di *"messa in mora"*.

D. LIMITAZIONE DI POTESTAS IUDICANDI DELLA CAE

Il limite di competenza a giudicare della CAE è di euro 28.158 (art. 94-ter co. 6 delle NOIF) atteso che *"gli accordi ... non potranno prevedere importi superiori"*.

- II. QUESTIONE DI MERITO

"E' bene collocare la presente vicenda nell'ambito del quadro ambientale in cui non solo la stessa è maturata ma in cui è possibile che si evolva."

A. VIOLAZIONE OBBLIGO DI FEDELTA'/ NORME FEDERALI

"In costanza di tesseramento e rapporto economico a valere anche per la stagione 2018/2019 (!!!) che nessuno, alla data odierna, ha interrotto o revocato (né volontariamente e neppure d'ufficio), il calciatore Rescia ottiene un "nueva fichaje" (un nuovo premio d'ingaggio, un contratto insomma) con il club Levante"

B. QUANTUM DEBETUR

1. Determinazione del dovuto

Non è possibile che il calciatore abbia una pretesa di guadagno stagionale di ben 103.335,74 euro.

2. Ritenute di legge

Le somme richieste sono comunque al netto della ritenuta fiscale,

III. DOMANDA RICONVENZIONALE

A. Risoluzione del rapporto economico esistente, per colpa del calciatore, con responsabilità qualificabile in non meno del 50% dell'accordo economico stagione 2017/2018;

B. Riconoscimento a favore della società della somma di euro 82.835,74 per danni sportivi e di immagine collegati con le violazioni agli obblighi di cui al punto II.A.

Concludeva:

A. Rigettare ogni pretesa del calciatore.

B. In subordine ricondurla equamente nei limiti posti dall'art. 94-ter delle NOIF;

C. Accogliere la domanda riconvenzionale;

D. Condannare parte istante al rimborso delle spese legali.

In sede dibattimentale il Ricorrente rappresentava che, a seguito della delibera del Giudice Sportivo riportata sul Comunicato Ufficiale N. 754 del 06.04.2018, concernente la “Rinuncia della Società ASD Pescara C5 al prosieguo del campionato di Serie A” – nota del 5 aprile 2018 -, con Comunicato Ufficiale N. 835 pubblicato il 02.05.2018 della Divisione Calcio a Cinque era stato deliberato “Lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara.”. Il Ricorrente, pertanto, concludeva che a seguito dello svincolo d’autorità la somma di euro 69.170,00 era dovuta per intero indipendentemente dagli aspetti temporali.

Tenuto conto di quanto evidenziato in atti e nel corso del dibattimento, la Commissione valuta fondata la richiesta del Ricorrente e, circa le eccezioni della Resistente, reputa:

- infondata la QUESTIONE PRELIMINARE atteso che la Resistente avrebbe dovuto provare e documentare quanto affermato;
- assorbite le QUESTIONI DI DIRITTO A e B dallo svincolo del calciatore a seguito della rinuncia della Resistente al prosieguo del campionato;
- non di competenza la QUESTIONE DI DIRITTO C.
- negata dall’art. 94-ter punto 7 delle NOIF la QUESTIONI DI DIRITTO D.;
- non di competenza il rappresentato quadro ambientale della QUESTIONE DI MERITO;
- infondata la QUESTIONE DI MERITO A. poiché alla data di presentazione del ricorso – 30.04.2018 – la società aveva già presentato – nota del 05.04.2018 – la rinuncia al prosieguo del campionato resa pubblica con Comunicato Ufficiale N. 754 del 06.04.2018;
- infondata la QUESTIONE DI MERITO B. poiché il compenso è stato concordato tra le parti;
- non di competenza la DOMANDA RICONVENZIONALE.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig.Maxmiliano Dan RESCIA della somma di €.82.835,74.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Cristian Alejandro BORRUTO/A.S.D.PESCARA

Con ricorso notificato il 30/3/2018 Christian Alejandro Borruto esponeva di aver concluso con l'ASD Pescara C5, un accordo economico di durata pluriennale che prevedeva la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 26.500,00 per la stagione sportiva 2016-2017, di €. 58.000,00 per la stagione 2017-2018 e di €. 63.000,00 per la stagione 2018-2019.

L'esponente precisava, poi, in relazione alla stagione 2017-2018, di aver sottoscritto con la società un nuovo accordo in data 12/12/2017 per l'importo complessivo annuo di €. 45.000,00 e di

aver percepito, altresì, la somma di €. 14.542,00, rimanendo, pertanto, creditore del residuo importo di €. 55.025,74, concludendo con la richiesta di condanna della società al pagamento nella misura sopra indicata.

La società, ritualmente costituitasi, formulava una pluralità di contestazioni, di seguito esaminate singolarmente, contestando integralmente la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.

Disposto il rinvio dell'udienza del 17 maggio 2018, in ragione dell'assenza del dr. Giuseppe Tambone, delegato dalla società a partecipare all'udienza, la controversia era discussa, nel contraddittorio delle parti all'odierna udienza.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Deve, quindi, dichiararsi la tempestività della memoria depositata dalla resistente il 30 aprile 2010 sul decisivo ed assorbente rilievo che il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del reclamo, previsto all'art. 25-bis, 5° comma del Regolamento della L.N.D. scadeva il 29 aprile (reclamo notificato il 30 marzo), coincidente con la giornata della domenica e doveva, per l'effetto, ritenersi prorogato, ex lege, al giorno successivo (per l'appunto il 30 aprile) in conformità alla previsione dettata dall'art. 155, 4° comma c.p.c..

Nella memoria la resistente ha dedotto numerose questioni che devono essere singolarmente esaminate.

1. La diversità della firma del ricorrente.

La società ha sollevato, peraltro in modo del tutto generico, una "*evidente difformità delle sottoscrizioni apposte nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento di mandato da parte della calciatrice interessata*".

La doglianza così formulata (tralasciamo il riferimento alla "calciatrice, evidente conseguenza di un maldestra operazione di copia ed incolla) non consente di apprezzare l'oggetto della contestazione: se cioè si contesti una falsificazione della firma del soggetto conferente la procura o, viceversa, una contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo.

In entrambi i casi, tuttavia, la società allega il compimento di un'attività di falsificazione e chiede l'intervento dell'adita Commissione per l'effettuazione di una verifica delle sottoscrizioni o la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Premesso che questa Commissione in tanto è tenuta a interessare la Procura Federale in quanto siano proposte, in modo rituale e conforme alle prescrizioni normative, contestazioni precise e specifiche nel procedimento sottoposto alla sua valutazione e decisione, difettando nell'ipotesi contraria qualsivoglia obbligo e, soprattutto, la sussistenza di una questione rilevante per la decisione.

In altri termini, nel caso di specie, ben poteva la resistente sollevare un questione di falso, in conformità alla previsione di cui all'art. 221 c.p.c., offrendo alla Commissione elementi utili e prove per delibare, seppur in modo sommario, il "fumus" della dedotta falsificazione.

La richiesta, del tutto irrituale avanzata dalla società, si appalesa, per l'effetto, inammissibile ed improponibile.

Se l'intendimento della contestazione attiene, viceversa, al rituale conferimento del mandato difensivo, è assorbente rilevare che l'art. 25-bis del Regolamento della L.N.D., prevede al 3° comma che "*Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore*", così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.

L'omessa prescrizione dell'obbligo di assistenza di un difensore rende l'eccezione carente di ogni interesse alla sua proposizione ed, a maggior ragione, alla sua valutazione da parte della Commissione.

2. L'insussistenza dell'inadempimento da parte dell'ASD Pescara C5.

Richiamando il tenore della pattuizione contenuta alla clausola 3) dell'accordo economico, laddove, nel caso di previsione di una somma annua, è previsto che il pagamento dei compensi debba essere erogato "*entro la stagione di riferimento*", la società sostiene che, non essendo ancora spirato il termine finale, non sussisterebbe alcun inadempimento all'obbligazione di esecuzione dei pagamenti del compenso.

La censura svolta dall'ASD Pescara costituisce il frutto di una lettura affrettata e parziale della pattuizione convenzionale ed, altresì, della norma di riferimento contenuta nell'art. 94-ter, 2° comma delle N.O.I.F..

Detta ultima disposizione prevede, due modalità alternative di disciplina ed erogazione dei compensi, sancendo l'obbligo dei calciatori/calciatrici di sottoscrivere accordi economici annuali o accordi con possibilità di pagamento dell'indennizzo in rate mensili:

- "devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali" (94-ter, 2° comma N.O.I.F).
- "*Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo.*"

La diversità del regolamento pattizio è reso di immediata e inequivoca evidenza dal diverso utilizzo del tenore letterale della disciplina, adottando, da un lato, l'ipotesi di "accordi economici annuali" e, dall'altro, "*in via alternativa e non concorrente*" a questa primo caso, l'erogazione di una somma "da corrispondersi in dieci rate mensili".

Non a caso, l'attenzione della prescrizione si sofferma esclusivamente sulle modalità di erogazione dei compensi, ritenendosi che l'accordo economico annuale "tout court" possa essere legittimamente pagato fino al termine della stagione di riferimento (solitamente entro il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione dell'accordo), mentre l'accordo "alternativo e NON concorrente" riferisce della diversa scansione temporale connessa ai pagamenti.

Ne consegue allora che la previsione convenzionale prevede espressamente il termine di pagamento, "dieci rate mensili", con la conseguenza che l'omesso versamento entro tale lasso temporale mensile configura l'inadempimento.

L'omissione, da parte della società di tale inciso (da corrispondersi in dieci rate mensili) conferisce valore di "presunzione confessoria" a tale comportamento.

L'accordo concluso nel caso di specie appartiene a tale seconda ipotesi (si veda clausola 3 dell'accordo economico con previsione esplicita del pagamento del compenso da corrispondersi in dieci rate mensili) e nello specifico, il termine di pagamento segnato dall'indicazione di dieci rate mensili, detta la soglia temporale di esatto adempimento.

3. L'adempimento futuro. Le rate non scadute.

Il Borruto ha chiesto l'accertamento del proprio credito anche in relazione a rate mensili non scadute (da aprile a giugno 2018), domanda contestata dalla società in quanto il relativo termine non era ancora spirato.

La censura risulta superata dal decisivo rilievo dello svincolo dei calciatori dell'ASD Pescara a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti adottati dalla Federazione.

Con comunicato ufficiale n. 754 della F.I.G.C., il Giudice Sportivo, preso atto della comunicazione dell'ASD Pescara C5 di "*formale rinuncia al prosieguo dei campionati di serie A e Under 19*", con delibera pubblicata il 6/4/2018, comminava alla società la sconfitta a tavolino delle restanti gare di campionato e l'ammenda di €. 30.000,00.

A seguito di tale delibera, con successivo comunicato n. 835 della F.I.G.C., con delibera pubblicata il 6/5/2018, decretava "*Lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara.*".

La cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della società, determinando l'immediata scadenza delle obbligazioni di pagamento del compenso a decorrere dalla data dello svincolo, rende pienamente legittima la domanda di pagamento di tutte le rate mensili da corrispondere al calciatore.

4. L'obbligo di messa in mora della società.

L'art. 1219, 2° comma n. 3 del c.c. elenca, tra le ipotesi per le quali non sussiste l'obbligo dell'intimazione per costituire in ora il debitore, quella in cui "*è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore*".

Come già rilevato nel precedente paragrafo lo svincolo d'ufficio dei calciatori ha determinato la scadenza dell'obbligazione di erogazione dei compensi a favore degli stessi alla data dello svincolo e, quindi l'immediata esigibilità del credito anche in assenza di formale messa in mora.

Trattandosi di obbligazione di pagamento di una somma di denaro determinata nel suo ammontare, il pagamento, ai sensi dell'art. 1182, 3° comma c.c., deve essere eseguito al domicilio del creditore (l'odierno ricorrente).

5. Compenso eccedente il limite stabilito dall'art. 94-ter N.O.I.F.

L'ASD Pescara ha eccepito la "carenza" di "potestas iudicandi" in capo alla Commissione, vertendosi in ipotesi nella quale il compenso previsto dall'art. 94-ter N.O.I.F., 6° comma è superato dalla pattuizione convenzionale prevista dalla clausola 3) ove sono convenuti gli importi lordi annui di €. 58.000,00 (accordo del /2017e €. 45.000,00 (accordo del 12/2017).

Anche questa contestazione si rivela del tutto infondata.

Il successivo 7° comma dell'art. 94-ter delle N.O.I.F. deroga, infatti, alla prescrizione del limite del 6° comma, statuendo che "*Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice.*" (art. 94-ter, 7° comma N.O.I.F.)

Consegue da tale espressa disciplina che l'accordo economico in esame, concernendo una disciplina pluriennale, facultizzava le parti contraenti a superare il limite stabilito di €. 28.152,00.

Nè, poi, la disposizione citata richiede la menzione e/o la specificazione della composizione della somma complessivamente convenuta, limitandosi, come appena evidenziato, a consentire lo scavalco della soglia dei compensi fissata al 6° comma del sopra citato art. 94-ter delle N.O.I.F..

6. Liquidazione delle somme al lordo delle ritenute.

La tesi sostenuta, infine, dalla società resistente, di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, è smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l'azienda per **stipendi** non pagati gli importi devono essere liquidati **al lordo** delle ritenute fiscali e previdenziali.

La Suprema Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che "*L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia*

delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore" (cfr. in termini Cass. n. 19790/2011, n. 21010 e 3525/2013 e, da ultimo, 18044/2015).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD Pescara C5, al pagamento in favore del sig. Christian Alejandro Borruto della somma di €.55.025,74. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PIETRANGELO/A.S.D.PESCARA

Con ricorso notificato il 30/3/2018 Lorenzo Pietrangelo esponeva di aver concluso con l'A.S.D.PESCARA, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico di durata pluriennale che prevedeva la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 6.000,00 per la stagione sportiva 2016-2017, di €. 17.000,00 per la stagione 2017-2018 e di €. 20.000,00 per la stagione 2018-2019.

In relazione alla stagione 2017-2018 l'esponente precisava, poi, di aver percepito la somma di €. 2.382,00 e di essere, pertanto, creditore del residuo importo di €. 14.618,00 (€. 9.518,00 per mensilità scadute ed €. 5.100,00 per mensilità a scadere), concludendo con la richiesta di condanna della società al pagamento nella misura sopra indicata.

La società, ritualmente costituitasi, formulava una pluralità di contestazioni, di seguito esaminate singolarmente, contestando integralmente la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.

Disposto il rinvio dell'udienza del 17 maggio 2018, in ragione dell'assenza del dr. Giuseppe Tambone, delegato dalla società a partecipare all'udienza, la controversia era discussa, nel contraddittorio delle parti all'odierna udienza.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Deve, quindi, dichiararsi la tempestività della memoria depositata dalla resistente il 30 aprile 2010 sul decisivo ed assorbente rilievo che il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del reclamo, previsto all'art. 25-bis, 5° comma del Regolamento della L.N.D. scadeva il 29 aprile (reclamo notificato il 30 marzo), coincidente con la giornata della domenica e doveva, per l'effetto, ritenersi prorogato, ex lege, al giorno successivo (per l'appunto il 30 aprile) in conformità alla previsione dettata dall'art. 155, 4° comma c.p.c..

Nella memoria la resistente ha dedotto numerose questioni che devono essere singolarmente esaminate.

1. La diversità della firma del ricorrente.

La società ha sollevato, peraltro in modo del tutto generico, una "*evidente difformità delle sottoscrizioni apposte nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento di mandato da parte della calciatrice interessata*".

La doglianza così formulata (tralasciamo il riferimento alla "calciatrice, evidente conseguenza di un maldestra operazione di copia ed incolla) non consente di apprezzare l'oggetto della contestazione: se cioè si contesti una falsificazione della firma del soggetto conferente la procura o, viceversa, una contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo.

In entrambi i casi, tuttavia, la società allega il compimento di un'attività di falsificazione e chiede l'intervento dell'adita Commissione per l'effettuazione di una verifica delle sottoscrizioni o la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Premesso che questa Commissione in tanto è tenuta a interessare la Procura Federale in quanto siano proposte, in modo rituale e conforme alle prescrizioni normative, contestazioni precise e specifiche nel procedimento sottoposto alla sua valutazione e decisione, difettando nell'ipotesi contraria qualsivoglia obbligo e, soprattutto, la sussistenza di una questione rilevante per la decisione.

In altri termini, nel caso di specie, ben poteva la resistente sollevare un questione di falso, in conformità alla previsione di cui all'art. 221 c.p.c., offrendo alla Commissione elementi utili e prove per deliberare, seppur in modo sommario, il "fumus" della dedotta falsificazione.

La richiesta, del tutto irrituale avanzata dalla società, si appalesa, per l'effetto, inammissibile ed improponibile.

Se l'intendimento della contestazione attiene, viceversa, al rituale conferimento del mandato difensivo, è assorbente rilevare che l'art. 25-bis del Regolamento della L.N.D., prevede al 3° comma che "*Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore*", così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.

L'omessa prescrizione dell'obbligo di assistenza di un difensore rende l'eccezione carente di ogni interesse alla sua proposizione ed, a maggior ragione, alla sua valutazione da parte della Commissione.

2. L'insussistenza dell'inadempimento da parte dell'A.S.D.PESCARA

Richiamando il tenore della pattuizione contenuta alla clausola 3) dell'accordo economico, laddove, nel caso di previsione di una somma annua, è previsto che il pagamento dei compensi debba essere erogato "*entro la stagione di riferimento*", la società sostiene che, non essendo ancora spirato il termine finale, non sussisterebbe alcun inadempimento all'obbligazione di esecuzione dei pagamenti del compenso.

La censura svolta dall'ASD Pescara costituisce il frutto di una lettura affrettata e parziale della pattuizione convenzionale ed, altresì, della norma di riferimento contenuta nell'art. 94-ter, 2° comma delle N.O.I.F..

Detta ultima disposizione prevede, due modalità alternative di disciplina ed erogazione dei compensi, sancendo l'obbligo dei calciatori/calciatrici di sottoscrivere accordi economici annuali o accordi con possibilità di pagamento dell'indennizzo in rate mensili:

- "devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali" (94-ter, 2°

comma N.O.I.F).

- *"Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo.*

La diversità del regolamento pattizio è reso di immediata e inequivoca evidenza dal diverso utilizzo del tenore letterale della disciplina, adottando, da un lato, l'ipotesi di "accordi economici annuali" e, dall'altro, "*in via alternativa e non concorrente*" a questa primo caso, l'erogazione di una somma "**da corrisondersi in dieci rate mensili**".

Non a caso, l'attenzione della prescrizione si sofferma esclusivamente sulle modalità di erogazione dei compensi, ritenendosi che l'accordo economico annuale "tout court" possa essere legittimamente pagato fino al termine della stagione di riferimento (solitamente entro il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione dell'accordo), mentre l'accordo "**alternativo e NON concorrente**" riferisce della diversa scansione temporale connessa ai pagamenti.

Ne consegue allora che la previsione convenzionale prevede **espressamente** il termine di pagamento, "**dieci rate mensili**", con la conseguenza che l'omesso versamento entro tale lasso temporale mensile configura l'inadempimento.

L'omissione, da parte della società di tale inciso (da corrisondersi in dieci rate mensili) conferisce valore di "presunzione confessoria" a tale comportamento.

L'accordo concluso nel caso di specie appartiene a tale seconda ipotesi (si veda clausola 3 dell'accordo economico con previsione esplicita del pagamento del compenso da corrisondersi in dieci rate mensili) e nello specifico, il termine di pagamento segnato dall'indicazione di dieci rate mensili, detta la soglia temporale di esatto adempimento.

3. L'adempimento futuro. Le rate non scadute.

Il Pietrangelo ha chiesto l'accertamento del proprio credito anche in relazione a rate mensili non scadute (da aprile a giugno 2018), domanda contestata dalla società in quanto il relativo termine non era ancora spirato.

La censura risulta superata dal decisivo rilievo dello svincolo dei calciatori dell'ASD PESCARA a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti adottati dalla Federazione.

Con comunicato ufficiale n. 754 della F.I.G.C., il Giudice Sportivo, preso atto della comunicazione dell'ASD PESCARA di "*formale rinuncia al prosieguo dei campionati di serie A e Under 19*", con delibera pubblicata il 6/4/2018, comminava alla società la sconfitta a tavolino delle restanti gare di campionato e l'ammenda di €. 30.000,00.

A seguito di tale delibera, con successivo comunicato n. 835 della F.I.G.C., con delibera pubblicata il 6/5/2018, decretava "*Lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. PESCARA.*".

La cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della società, determinando l'immediata scadenza delle obbligazioni di pagamento del compenso a decorrere dalla data dello svincolo, rende pienamente legittima la domanda di pagamento di tutte le rate mensili da corrispondere al calciatore.

4. L'obbligo di messa in mora della società.

L'art. 1219, 2° comma n. 3 del c.c. elenca, tra le ipotesi per le quali non sussiste l'obbligo dell'intimazione per costituire in ora il debitore, quella in cui "*è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore*".

Come già rilevato nel precedente paragrafo, lo svincolo d'ufficio dei calciatori ha determinato la scadenza dell'obbligazione di erogazione dei compensi a favore degli stessi alla data dello svincolo e, quindi l'immediata esigibilità del credito anche in assenza di formale messa in mora.

Trattandosi di obbligazione di pagamento di una somma di denaro determinata nel suo ammontare, il pagamento, ai sensi dell'art. 1182, 3° comma c.c., deve essere eseguito al domicilio del creditore (l'odierno ricorrente).

5. La liquidazione delle somme al lordo delle ritenute.

La tesi sostenuta, infine, dalla società resistente, di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, è smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l'azienda per **stipendi** non pagati gli importi devono essere liquidati **al lordo** delle ritenute fiscali e previdenziali.

La Suprema Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che "*L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore*" (cfr. in termini Cass. n. 19790/2011, n. 21010 e 3525/2013 e, da ultimo, 18044/2015).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PESCARA, al pagamento in favore del sig.Lorenzo Pietrangelo della somma di €14.618,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DELLA CALCIATRICE Jennifer SANTOS RODRIGUEZ/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. e via pec in data 04/04/2018 la sig.na Jennifer Santos Rodriguez si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 21.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 2.300,00, con l'interruzione dell'accordo a seguito di svincolo in data 6/3/2018, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 11.818,33.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società Asd Pescara Calcio a 5, eccependo quanto segue:

- in via preliminare la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento del mandato;
- in diritto lamentando che il termine entro cui la società è tenuta a versare le spettanze dovute debba essere quello del 30 giugno 2018 (termine stagione sportiva di riferimento) e che la reclamante non ha attivato, preventivamente all'inoltro del ricorso, la messa in mora della società ex art.1219 c.c.;

- nel merito ed in via residuale riconoscere come dovuto alla reclamante la somma di euro 10.060,00.

L'eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione) avanzata dalla società si ritiene non meritevole di accoglimento.

Passando al merito, la Commissione ritiene che essendosi risolto il rapporto contrattuale per svincolo in data 6 marzo 2018, quest' ultima data sia da considerarsi il termine entro cui la società è tenuta al versamento delle spettanze dovute alla calciatrice.

In ordine alla mancata messa in mora di cui all'art.1219 c.c. , la Commissione ritiene che tale procedura non essendo contemplata dalle norme federali sia irrilevante ai fini della ammissibilità del reclamo.

Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l'importo in euro 11.762,80 per effetto del seguente procedimento.

L'accordo ha effetto dal 18/08/2017 al 30/06/2018 per un compenso di euro 21.500.

L'accordo prevedeva una durata di 317 giorni per un compenso giornaliero (21.500:317) di euro 67,82.

Intervenuto lo svincolo in data 06/03/2018 i giorni di durata effettiva dell'accordo economico sono 201. Il compenso per il periodo di effettiva durata dell'accordo economico è pertanto pari ad euro 13.631,82 (67,82 x 201), da cui detratto l'importo di euro 2.300,00 già percepito dalla reclamante, la somma dovuta è pari ad euro 11.331,82.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Jennifer Santos Rodriguez della somma di euro 11.331,82 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo:

Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DELLA CALCIATRICE Diana BELLUCCI/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso in data 30.03.2018 tramite Racc. A.R. e via PEC, la sig.na Diana Bellucci si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD PESCARA FEMMINILE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 9.484,91 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 3.900, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 5.584,91 di cui € 2.742,93 per rate mensili scadute alla data dell'08.03.2018 ed € 2.841,98 per rate mensili a scadere.

La società ASD PESCARA FEMMINILE faceva pervenire le proprie controdeduzioni tramite Pec in data 27.04.2018 alle ore 22.12, ritenute inammissibili perché non tempestive, in quanto il rilascio della ricevuta di accettazione avveniva dopo le ore 21.00 del termine previsto dal Regolamento LND (Cass. 29 dicembre 2017 n.31209, 31208, 31207).

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Diana Bellucci della somma di euro 5.584.91 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo:

Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DELLA CALCIATRICE Vanessa Cristina PEREIRA/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 04/04/2018 la sig.na Vanessa Cristina Pereira, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 28.150,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 6.086,00 e l'interruzione dell'accordo a seguito di svincolo in data 6/3/2018 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 12.211,50

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, rilevando quanto segue:

in via preliminare la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento del mandato

in diritto lamentando:

che il termine entro cui la società è tenuta a versare le spettanze dovute debba essere quello del 30 giugno (termine stagione sportiva di riferimento)

che la reclamante non ha preventivamente attivato la messa in mora della società ex art.1219 c.c nel merito ed in via residuale riconoscere come dovuto alla reclamante la somma di euro 10.084,00

La commissione, esaminati gli atti, ritiene inammissibile l'eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione)

In merito al termine entro cui la società è tenuta al pagamento delle somme dovute alla calciatrice, la commissione ritiene che essendosi risolto il rapporto contrattuale per svincolo in data 6 marzo 2018, questa ultima data sia il termine entro cui la società è tenuta al versamento delle spettanze dovute alla calciatrice.

In ordine alla mancata messa in mora di cui all'art.1219 c.c. la commissione ritiene che tale procedura non essendo contemplata dalle norme federali sia irrilevante ai fini della ammissibilità del reclamo.

Sulla determinazione delle somme dovute dalla società alla calciatrice la commissione determina l'importo in euro 11.762,80 determinato come segue.

L'accordo economico aveva effetto dal 18/08/2017 al 30/06/2018 per un compenso di euro 28.150.

L'accordo economico prevedeva una durata di 317 giorni (dal 18 agosto 2017 al 30 giugno 2018) per un compenso complessivo di euro 28.150 e giornaliero di euro 88,80 (euro 28.150 :317).

Intervenuto lo svincolo in data 06/03/2018 i giorni di durata effettiva dell'accordo economico sono 201. Il compenso è, pertanto pari ad euro 17.848,80 (88,80 x 201).

A questa somma va detratto l'importo di euro 6.086,00 già percepito dalla reclamante, e per differenza la somma dovuta dalla società è pari ad euro 11.762,80

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Vanessa Cristina Pereira della somma di euro 11.762,80 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 12 Giugno 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilìa